

PROCEDURA APERTA N. 34/2020 – SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA

QUESITO N. 1

Si chiede di poter ricevere chiarimenti con riguardo a:

- quali siano le lingue richieste dal capitolato;

RISPOSTA

Quanto richiesto dalle scuole e soddisfatto attraverso il servizio come riportato nelle tabelle 5 e 6 (relative agli ultimi due anni ma in linea con i dati degli anni precedenti). Le tabelle precedenti forniscono un quadro sulla composizione delle nazionalità degli allievi e allieve presenti sul territorio cittadino (tabelle dalla 1 alla 4), un quadro utile per ricomprendere eventuali altre richieste che possano essere avanzate dalle scuole.

QUESITO N.2

- che cosa significhi esattamente la parte evidenziata in giallo della frase a pag. 18 del Capitolato: "la realizzazione di più interventi in scuole diverse ma con tempistiche analoghe, relativamente alle lingue maggiormente richieste o con offerte di competenze professionali più esigue sulla base delle tabelle (dalla n.1 alla n.6) sopra riportate"

RISPOSTA

Come riportato al precedente punto nel quale si richiede: "*sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche, l'attivazione dell'intervento entro al massimo 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta (salvo altre indicazioni della scuola ed eccetto situazioni particolari da esaminare specificatamente) la realizzazione degli interventi sopra descritti. Tale tempistica simotiva con la necessità di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie, in quanto la qualità della prestazione è anche connessa alla tempestività dell'erogazione della stessa*".

Tale tempistica "*entro al massimo 5 giorni (salvo...)*" è necessaria che sia soddisfatta sia nel caso di richieste relative alla stessa lingua (lingue maggiormente richieste es. cinese) sia nel caso di domande di intervento che riguardino lingue poco richieste (es. bulgaro) e/o con offerte di competenze professionali più esigue (es. minore disponibilità di mediatrici/mediatori competenti nella lingua bulgara)

QUESITO N. 3

In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 del bando, si chiede di chiarire quanto segue: tenuto conto che la scrivente è tutt'ora Ente gestore di servizio analogo prestato a favore di codesto spettabile Ente appaltante, si chiede la conferma che i servizi resi possano essere considerati servizi analoghi per la qualificazione a entrambi i lotti. Per quanto concerne la comprova di tale requisito, come precisato nel Disciplinare di gara, essa è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Ebbene, in caso di servizi, l'allegato VII parte II chiarisce che sia sufficiente allegare un elenco dei servizi analoghi prestati a favore sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (generalmente inserito nella sezione dedicata all'interno del DGUE) e non anche l'originale o la copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, a maggior ragione se il servizio che viene dichiarato è stato reso nei confronti dello stesso Ente che ha bandito la gara e che quindi è a conoscenza della regolare esecuzione dello stesso. Sul punto si rappresenta che dal 1 gennaio 2012, sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive così come contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011). Queste norme hanno come obiettivo la

completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini; pertanto, in ordine alla presentazione della documentazione probatoria, la procedura relativa alle richieste di documenti da parte delle stazioni appaltanti è indicata dall'art. 43, comma 1, del DPR 445/2000 in base al quale le amministrazioni pubbliche ... non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In riferimento alla formulazione dell'offerta economica, il disciplinare di gara indica quali sono i documenti da allegare a pena di esclusione e precisamente l'allegato n. 1 a cui allegare il piano di assorbimento del personale. Nulla viene indicato relativamente al "Allegato 4_ costo manodopera", presente tra gli allegati, ma non richiesti, a pena di esclusione, ai fini della formulazione dell'offerta. Si chiede gentile conferma sul punto.

RISPOSTA

In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 del bando si conferma che i servizi resi possano essere considerati servizi analoghi per la qualificazione a entrambi i lotti.

Per quanto concerne la comprova di tale requisito è sufficiente allegare un elenco dei servizi analoghi prestati con le modalità previste dal disciplinare di gara. Inoltre si comunica che il costo della manodopera deve essere indicato utilizzando l'allegato 4 o altro documento analogo predisposto da codesta Impresa.